





**criticità normativa
e deontologica
nella certificazione**




CERTIFICAZIONE

- **Attestazione di rispondenza al vero o di autenticità compiuta con un documento ufficiale, con un bollo o con una firma**
- **Una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi**



il certificato deve contenere:


- **intestazione e timbro del medico certificante**
- **generalità del paziente richiedente**
- **oggetto della certificazione con diagnosi e prognosi**
- **firma del medico certificante**
- **data e luogo di redazione del certificato**



problema

Si può rilasciare un certificato ad a una persona diversa dal richiedente?

- Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza.
- se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo.
- comunque, il certificato deve essere consegnato dal medico o da un suo incaricato (ad esempio la segretaria), ma non deve essere lasciato in luoghi dove non si possa essere sicuri che il ritiro venga effettuato dal diretto interessato



problema

Certificare sempre?... Certificare tutto?

Il C.D. (art. 24) impone al medico di rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici **direttamente constatati** e/o **oggettivamente documentati**.

quindi

redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da **constatazioni dirette**, **personalmente effettuate** (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi).

Il medico può rifiutarsi di certificare?

Il C.D. impone al medico di rilasciare al paziente le certificazioni sul suo stato di salute.

Per cui...

- altrettanto ovviamente, deve rifiutarsi di certificare fatti che egli sappia non corrispondenti al vero.
- il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che egli non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi.
- deve rifiutarsi di certificare nei casi in cui la legge prevede che il certificato possa essere rilasciato solo da colleghi rivestiti di particolari qualifiche.

Sanità La sentenza: non ci si può fidare di quello che dice il paziente. Così si evitano comportamenti illeciti

Certificati «facili», medico sospeso

La Cassazione: attestato di malattia senza visita, un mese di stop

ROMA — Se il medico di famiglia non visita il malato e certifica le parole del suo assistito rischia un mese di stop. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione nella sentenza numero 3705/12, pubblicata ieri dalla terza sezione civile. Dubbi e perplessità, però, arrivano da Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e Provincia: «Bisognerebbe capire che cosa si intende per visita — precisa —. Di certo non possiamo fare una valutazione passiva di quello che ci viene detto. Comunque mi sembra un giudizio un po'

porta il sito Cassazione.net, il camice bianco convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non può limitarsi ad attestare quello che viene raccontato dal paziente: in sostanza

dalla Suprema Corte puntano il dito contro quei medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati immaginari, ma veri professionisti dell'assenteismo. È infatti escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo «amnestico», in cui il medico si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal cliente

re certificazioni, non sono diagnostici — sottolinea il dottor Lala —. La visita poggia su due pilastri: i segni e i sintomi. I primi sono il frutto dell'esame clinico del paziente, composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. I sintomi sono i problemi che vengono riferiti dal cittadino. Alla fine formuliamo la nostra diagnosi in una scala di valutazione nosologica».

Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del medico nel giustificare l'assenza del lavoratore

la natura «amnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato. In questo modo, infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.

Dall'Ordine dei medici di Roma, però, replicano: «Non sempre la diagnosi è il frutto di una visita — spiega il dottor Lala —. Il medico si basa

La certificazione è cambiata?

... la norma deontologica mai modificata e non derogabile prevede che il medico rilasci una certificazione attestando solo quanto ha potuto direttamente constatare

Quindi...

presuppone **un diretto rapporto interpersonale** tra medico certificante e soggetto richiedente

Certificare sempre?... Certificare tutto?

Codice deontologico (art. 24)

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Codice deontologico (art. 24)

Art. 24 Certificazione.

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente costatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 25 Documentazione clinica.

Art. 26 Cartella clinica.

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Art. 55-quinquies (**False attestazioni o certificazioni**)

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero **giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia** è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa da 400 a 1600 e la medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del reato

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

D.Leg.vo n°150 27/10/2009

Art. 55-quinquies (**False attestazioni o certificazioni**)

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il SSN il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano **dati clinici non direttamente costatati né oggettivamente documentati.**

problema

**... ma quali problematiche comporta la
necessità di certificare “dati clinici
oggettivamente documentati?”**

Come documentare oggettivamente il malessere psicofisico o una sintomatologia vissuta come invalidante dal paziente, ma che non ha estrisecazione clinica valutabile?

da evitare!

un ricorso massiccio o ingiustificato in termini di salute ad accertamenti diagnostici mirato solo ad oggettivare la sintomatologia riferita

Cosa fare allora?

Il medico prende atto della sintomatologia in quanto tale e rilascia la certificazione con la precisazione che la stessa è riferita e così la rende oggettiva

a condizione che.

1. prognosi brevi
2. attenzione a richieste frequenti e ripetute

Influenza stagionale...

Come si cura (ministero della salute):

farmaci sintomatici, come gli antipiretici o gli antiinfiammatori e riposo assoluto per almeno 4-5 giorni.

...e il paziente ovviamente telefona al medico chiedendogli non tanto una visita quanto il certificato di malattia

Sanità La sentenza: non ci si può fidare di quello che dice il paziente. Così si evitano comportamenti illeciti

Certificati «facili», medico sospeso

La Cassazione: attestato di malattia senza visita, un mese di stop

ROMA — Se il medico di famiglia non visita il malato e certifica le parole del suo assistito rischia un mese di stop. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione nella sentenza numero 3705/12, pubblicata ieri dalla terza sezione civile. Dubbi e perplessità, però, arrivano da Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei medici di Roma e Provincia: «Bisognerebbe capire che cosa si intende per visita — precisa —. Di certo non possiamo fare una valutazione passiva di quello che ci viene detto. Comunque mi sembra un giudizio un po'

porta il sito Cassazione.net, il camice bianco convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non può limitarsi ad attestare quello che viene raccontato dal paziente: in sostanza

dalla Suprema Corte puntano il dito contro quei medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati immaginari, ma veri professionisti dell'assenteismo. È infatti escluso che possa ammettersi l'esistenza di certificati di tipo «amnestico», in cui il medico si limiterebbe ad attestare quanto sostenuto dal cliente

re certificazioni, non sono diagnostici — sottolinea il dottor Lala —. La visita poggia su due pilastri: i segni e i sintomi. I primi sono il frutto dell'esame clinico del paziente, composto da ispezione, palpazione, percussione e auscultazione. I sintomi sono i problemi che vengono riferiti dal cittadino. Alla fine formuliamo la nostra diagnosi in una scala di valutazione nosologica».

Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del medico nel giustificare l'assenza del lavoratore

la natura «amnestica» di questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni del (presunto) malato. In questo modo, infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, il medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata.

Dall'Ordine dei medici di Roma, però, replicano: «Non sempre la diagnosi è il frutto di una visita — spiega il dottor Lala —. Il medico si basa

**come uscirne non derogando dal
principio deontologico fondamentale di
constatare direttamente la situazione
clinica del paziente...**

senza dare un carico di lavoro non
necessario ai MMG, già abbondantemente
impegnati nella gestione di importanti
patologie croniche, nella ADI, nella
assistenza domiciliare ai malati terminali...

per ora solo...proposte

- modificare la norma deontologica e/o di legge
- proporre l'applicazione della auto certificazione della sintomatologia invalidante per il paziente per brevi periodi (2-3 giorni)...

a favore di questa proposta si fa notare che in campo amministrativo l'autocertificazione è ammessa anche per provare ben più rilevanti condizioni personali (patente, laurea, residenza ecc..)

contro questa proposta è da considerare che tali certificati con questa durata sarebbero difficilmente verificabili

- certificati on line al domicilio del paziente? Una opportunità per far venire il paziente in studio (appuntamento)

in Italia

per ora solo...proposte

in Italia

Sai cosa diceva quel tale? In Italia sotto i Borgia, per trent'anni, hanno avuto assassini, guerre, terrore e massacri, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto amore fraterno, cinquecento anni di pace e democrazia, e che cosa hanno prodotto? Gli orologi a cucù.

(Orson Welles – The Third Man 1949)